

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N.23 APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 26/7/1977.

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 283 II Legislatura

"PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE"

- RELAZIONE E DISEGNO DI LEGGE -

Sia lo Statuto della Regione Puglia, sia il documento programmatico sottoscritto dai partiti dell'arco costituzionale ed alla base dell'azione dell'attuale Giunta, indicano e sottolineano la priorità dell'artigianato quale forza traente dell'economia regionale.

In questi primi cinque anni di esercizio delle funzioni amministrative prima esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, la regione si è trovata ad affrontare una serie di problemi di carattere amministrativo e politico:

- sul piano normativo, la mancata emanazione da parte dello Stato di una legge di principi e di riforma ha ostacolato in modo grave le nostre iniziative relative ad un adeguamento della legge fondamentale sull'artigianato, L.25 luglio 1956, n°860, alla nostra realtà regionale;

- sul piano delle incentivazioni, l'unica legge dello Stato esistente, quella relativa ai mutui agevolati ottenibili tramite la Cassa per il Credito alle aziende artigiane, è ormai inadeguata al livello medio minimo degli investimenti nel settore;

- sul piano infine del finanziamento delle funzioni trasferite, oltre che l'irrisorietà degli stanziamenti specificatamente destinati a questo scopo, è da aggiungere la scomparsa dell'intervento straordinario che in materia di artigianato veniva esercitato attraverso la Cassa per il Mezzogiorno.

Tutto ciò ha posto la Regione nella necessità di dotarsi di un minimo di strutture e di strumenti operativi al fine di assicurare alle oltre 70.000 aziende artigiane della Puglia, uno spazio pari al peso ed alla importanza che le stesse hanno nella economia regionale.

Dei due iniziali interventi varati in materia: legge 25.1.1974, n°6 "Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia", e legge 25 gennaio 1974, n°7 "Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia", soltanto la prima si è dimostrata particolarmente valida ed efficace e sostenibile finanziariamente, mentre la seconda comportando impegni di spesa assolutamente sproporzionati rispetto agli stanziamenti di bilancio ed alle risorse, ragionevolmente prevedibili e destinabili, in senso comparativo, a questo settore ha imposto un ripensamento ed una ristrutturazione dell'intervento.

La scelta di obiettivi prioritari ed un metodo di intervento ispirato al principio della partecipazione sono alla base della filosofia di questo disegno di legge.

Il testo del presente atto è stato infatti elaborato con il concorso e la partecipazione costante delle Associazioni di categoria.

Il titolo I° del d.d.l. attraverso un conferimento all'Artigiancassa per la concessione di "contributi in conto interesse alle imprese artigiane pugliesi sui mutui a medio termine, su prefinanziamenti e concessioni di garanzia fideiussoria regionale", sugli stessi, mira ad evitare la

sistematica insufficienza dei mezzi disponibili, i ritardi tra approvazione ed erogazione, i continui arresti nel funzionamento del sistema ed infine l'elevamento del limite massimo assistibile dall'Artigiancassa unanimemente riconosciuto ormai inadeguato.

Per quanto poi inerisce alla solvibilità delle predette operazioni di credito, per la parte assistita dai contributi in conto interesse, gravante sui conferimenti regionali, viene accordata una fideiussione stabilita attraverso deliberazione della Giunta regionale.

L'accesso alla fideiussione regionale è peraltro consentito, su richiesta dell'impresa artigiana, anche per quelle operazioni di credito assistite esclusivamente dall'Artigiancassa, ai sensi della legge n°685.

Il titolo II° ricalca nelle linee essenziali la legge attualmente in vigore sulla "concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane", ad eccezione dell'articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente della Giunta regionale l'individuazione delle categorie artigiane da ammettere a contributo.

Come detto in premessa la concessione indiscriminata di contributi a fondo perduto attuata con la legge n°7/74 ha fatto perdere gran parte di quello che avrebbe dovuto essere l'effetto propulsivo, essendo divenuto questo un diritto comune che si acquisisce per il solo fatto di appartenere ad una certa categoria e che non fa distinzione fra iniziative buone

ed iniziative non buone. Di qui l'utilità di:

1) indirizzare i contributi verso quelle iniziative, stabilite per settori o/e per zone, che sono ritenute essenziali e di particolare importanza per lo sviluppo dell'artigianato, in armonia con gli indirizzi programmatici ed i piani di sviluppo regionale;

2) condizionare la concessione del contributo ad istruttorie tecnico-economiche che possano effettivamente valutare la validità delle iniziative considerate.

Il titolo III° "Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro Istituti di Patronato costituisce il doveroso riconoscimento del ruolo insostituibile che queste associazioni da sempre svolgono per la tutela e lo sviluppo delle categorie artigiane rappresentate.

L'opera di promozione verso le oltre 70 mila imprese artigiane operanti in Puglia, costituisce prezioso contributo di partecipazione alla politica di sviluppo che la Regione viene perseguendo in favore di questo settore.

L'azione delle associazioni è quindi necessaria e non può essere affidata alla sola possibilità della categoria che peraltro versa in difficili condizioni economiche.

In conclusione il presente disegno di legge, che la Giunta, dopo aver proceduto a molteplici e successive verifiche e riscontri a livello di partecipazione democratica, con le forze sociali interessate e con i sindacati di categoria, propone all'esame e all'approvazione del Consiglio è strettamente ancorato agli indirizzi programmatici re-

gionali e pianifica gli interventi in un sufficiente arco temporale. Esso inoltre costituisce un sistema organico che tocca tutta la problematica degli interventi nel settore e gli aspetti finanziari che ne sono connessi.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA, AL COMMERCIO
ED ALL'ARTIGIANATO

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE:

Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato
pugliese.

REGIONE PUGLIA

- 1 -

TITOLO I

Contributi in conto interesse alle imprese artigiane pugliesi sui mutui a medio termine, su prefinanziamenti e concessioni di garanzia fideiussoria regionale.

Art. 1

La Regione concede contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n° 860, e destinati alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi e la formazione di scorte.

Art. 2

Il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, determinerà criteri preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nella erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, sulla base delle finalità di sviluppo e delle linee di programmazione definite dal bilancio pluriennale della Regione.

Sino alla data di emanazione delle direttive di cui al precedente comma, le presenti provvidenze vengono erogate con le stesse modalità e condizioni stabilite dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane.

Art. 3

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art.1, la Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art.1 della legge 7 agosto 1971, n°685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istuito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e di cui all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n°949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo e fino ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dal conferimento statale di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull'intero importo del finanziamento.

Art. 4

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo, è presentata alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n° 949 e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

L'approvazione della stessa domanda dovrà intervenire al massimo entro 45 giorni dalla data di ricezione.

I rapporti fra Regione e Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, sono regolati da apposita convenzione, da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 5

La Regione Puglia, sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e/o con altri Istituti di Credito, concede inoltre contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli Istituti e le Aziende di Credito potranno accordare in ordine alle operazioni di credito agevolato di cui all'articolo 1 già deliberate, anche se non assistite da contributo regionale in conto interessi.

Art. 6

La Regione garantisce con propria fideiussione i mutui contratti dalle imprese artigiane, loro Cooperative e Consorzi, ai sensi dell'art.1.

La fideiussione regionale può essere concessa, a domanda delle imprese artigiane interessate, sia sulla quota di finanziamento assistita da contributo regionale in conto interessi che sulla quota di finanziamento assistito da contributo interessi della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, nonchè sull'intero importo del finanziamento.

Detta fideiussione, previo parere della Commissione prevista dall'art.8, si esplica sull'intero ammontare che gli Istituti finanziari dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 7

A fronte della fideiussione di cui all'articolo precedente viene costituito apposito fondo, alimentato altresì da un contributo "una tantum", da parte delle imprese artigiane beneficiarie nella misura dello 0,25% su ogni finanziamento concesso in linea capitale.

Art. 8

La concessione dei benefici previsti dagli artt. 1 e 6 della presente legge è subordinata al parere di una Commissione Tecnica Consultiva così composta:

- a) dall'Assessore regionale all'Artigianato che assume la funzione di Presidente;
- b) da 3 esperti nominati dal Consiglio regionale con competenze in tecnica bancaria, in materia tematica finanziaria, in scienze economiche e in scienze giuridiche;
- c) da 4 esperti designati dalle associazioni artigiane di categoria operanti in Puglia da almeno 10 anni ed aderenti ad organismi più rappresentativi di livello nazionale;
- d) dal Presidente della Commissione Regionale per l'artigianato.

Alle riunioni della Commissione assisteranno i Presidenti delle Commissioni Provinciali dell'artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario della Commissione sono assicurate da un funzionario dell'Assessorato regionale all'artigianato.

La Commissione esprimerà il proprio parere entro 15 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta tenuto conto delle direttive di cui all'art. 2 della presente legge.

Detta Commissione è nominata entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

TITOLO II

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane.

Art. 9

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato, eroga alle imprese artigiane singole o associate, purchè non con evidente carattere industriale, iscritte negli albi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1965, n°860, contributi a fondo perduto per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;
- b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
- c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
- d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente;
- e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 10

Le categorie artigiane da ammettere ai benefici di cui al precedente articolo sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore al ramo, sentita la Commissione di cui all'art.8 della presente legge e previo parere della competente Commissione Consiliare.

Art. 11

I contributi di cui all'art.9 sono concessi dalla Regione previa istruttoria preliminare delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nella misura del 40% della spesa ammissibile e sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e cumulabili con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dell'Artigianocassa, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n°949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono invece cumulabili con altri contributi a fondo perduto ottenuti allo stesso titolo in virtù di altre leggi statali e regionali.

Art. 12

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dall'art.9, possono essere ammesse al beneficio del successivo contributo alle seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;
- b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo;
- c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dall'art.9 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni dalla data di riscossione del contributo, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;
- d) nel caso che l'artigiano beneficiario del contributo a fondo perduto, si cancelli dall'Albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso.

Art. 13

L'impresa beneficiaria del contributo a fondo perduto, sotto comminatoria di revoca del contributo stesso, è tenuta:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;
- b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'Assessore competente.

TITOLO III

Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro Istituti di Patronato.

Art. 14

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali alle Associazioni regionali degli artigiani che siano emanazioni di organizzazioni nazionali operanti minimo in tre province della Puglia da almeno dieci anni.

Art. 15

Le sovvenzioni di cui all'art.14 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione e sviluppo dell'associazionismo ad incrementare l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane pugliesi costituite in forma singola o associata.

Art. 16

La Giunta Regionale, entro il 30 giugno, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni interessate presentate entro il 30 aprile.

Le sovvenzioni previste dall'art.14 sono annualmente ripartite tra le Associazioni regionali di cui al citato art.14 nel modo seguente:

a) per il 40% dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le Organizzazioni;

b) per il 60% rimanente alle rispettive Organizzazioni in proporzione diretta all'ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le Commissioni Provinciali dell'Artigianato presso le Camere di Commercio.

Art. 17

La Giunta Regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti con D.L.C.P.S.29.7.1947,n°804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione di Associazioni professionali di artigiani di cui all'art.14, e abbiano, quindi, fra i loro scopi istituzionali quello dell'assistenza in generale a favore degli artigiani.

Art. 18

La Giunta Regionale, entro il 30 giugno, dispone la concessione della sovvenzione su domanda degli organi regionali degli Enti di cui all'articolo 17, presentata entro il 30 aprile, in base all'attività svolta nell'anno precedente.

I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente art.17 sono assegnati, agli Enti aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolto nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sotto posti a controllo ispettivo.

Art. 19

Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1977, le domande di sovvenzione, di cui agli artt.14 e 17 debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni successivi, la Giunta Regionale provvederà alla ripartizione dei fondi.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e finali.

Art. 21

Il Presidente della Giunta Regionale previo parere della Commissione Consiliare competente e della Giunta medesima, è autorizzato ad emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge appositi regolamenti delle procedure di concessione dei benefici previsti dagli artt.6 e 9.

Art. 21

Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

- a)-Cap. con la denominazione - "Contributi in conto interessi" - di cui all'art.1
L.1.500.000.000
- b)-Cap. con la denominazione - "Contributi in conto interessi per prefinanziamenti" - di cui all'art.5
L. 300.000.000
- c)-Cap. con la denominazione - "Fondo di fideiussione" - di cui all'art.7
L. 400.000.000
- d)-Cap. con la denominazione - "Contributi a fondo perduto" - di cui all'art.9
L.5.000.000.000
- e)-Cap. con la denominazione - "Provvidenze a favore delle Associazioni Professionali" - di cui all'art.14
L. 240.000.000
- f)-Cap. con la denominazione - "Provvidenze a favore dei Patronati" - di cui all'art.17
L. 60.000.000

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma precedente si provvede, per il 1977, mediante

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980, 1981 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilanci regionali ai sensi dell'art.2 della legge 19 maggio 1976, n°335.

La spesa autorizzata ai sensi della presente legge e non impegnata nell'esercizio di riferimento potrà essere utilizzata nell'esercizio successivo a norma dell'art.20, u.c., L.19.5.1976, n°335.

REGIONE PUGLIA

Art. 22

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA
Trasmissione
IV
11.8.77
liare per...